

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In esecuzione dell'ordinanza n. 2555/2021, pubblicata il 3.03.2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), si pubblicano le seguenti informazioni:

A) Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) – udienza fissata al 20.04.2021

B) Numero di registro generale: 1159/2021

C) Nominativi dei ricorrenti:

Agnoletto Roberto, Ale Games s.r.l., Atzori Bruna, Ballatore Lorenzo, Bambini Alvaro, Battiston Manuel, BIBOPARK s.a.s., Canterini Gina, Canterini Valeria, Casagrande Maurizio, Casalicchio Barbara, Casoria Antonio, Casu Elio Ivo, CIRCO SHOW CALCIO, Coop. Matherland a r.l., Cucini Roberto, De Luca Nicoletta, Depau Matteo, Djordjevitch Piter, 2ELLE s.a.s. di Lambertini Lauro & C., Eredi Agnoletto Plinio di Salvador Dorella & C. s.a.s., Gennari Justin, Gerardi Moreno, Gerardi Silene, Girolami Pierantonio, Laser Evolution s.n.c., L.C. Park di Cucini Luciano & C. s.a.s., Mamone Domenico, Mantovani Serena, Marchesi Roberto, Marengo Giuseppe, Marengo Luciano, Marinozzi Umberto, Marzocchini Dino, Niemen Ivan, Pavia Express s.r.l., Perris Ciarli, Petecca Giovanna, Prina Christopher, Proietti Vincenza, Regia Corte Francesco Paolo, Rigotti Adriano, R.T.F. s.n.c., S.C.E. s.a.s., Steinhaus Antonio, Testa Roberto, Z-TRIBE s.r.l. con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federico Pernazza in Roma, Via Po n. 22

Amministrazione intimata: **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del**

Turismo, Direzione Generale Spettacolo (MIBACT), in persona del *Ministro*

pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, alla Via

dei Portoghesi n. 12

Notificato anche al controinteressato: **ARCADE s.n.c. di Zucchetto Ennio &**

C. (P.IVA 03828470272), con sede legale in Jesolo (VE), Via Verdi n. 22, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*

D)Sintesi dei motivi di ricorso:

I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 89 d.l. n. 18/2020, conv. con mod. l.

n. 27/2020 che ha istituito presso il MIBACT il fondo destinato a sostenere gli

esercenti dello spettacolo viaggiante. Il d.l. ha previsto l'erogazione delle risorse

anche in momenti diversi, al fine di contrastare l'impatto economico negativo

conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. Così una

prima lista dei beneficiari è stata stilata a maggio 2020 e a luglio 2020 sono state

distribuite le somme. Successivamente il fondo è stato rifinanziato nell'ottobre

2020 con D.M. n. 480/2020, anche a seguito del protrarsi delle misure di

contenimento per tutta l'estate, momento di massima attività dello spettacolo

viaggiante. Tuttavia le nuove risorse sono state distribuite attraverso i

provvedimenti impugnati secondo la lista dei beneficiari formatasi a maggio,

senza tener conto degli effetti del protrarsi delle misure di contenimento durante

l'estate. In questo modo è stato violato il disposto della norma di cui all'art. 89

d.l. n. 18/2020, poiché non è stata data la possibilità di accedere al fondo ai

soggetti che, pur non avendo chiesto il contributo a maggio 2020, hanno subito

ripercussioni economiche negative durante l'estate 2020 e avrebbero voluto

accedere al fondo al termine della stagione, per compensare in parte tali

pregiudizi. In ciò si configura anche un'illogicità e irragionevolezza nell'operato

del MIBACT che non ha svolto un'attività istruttoria per accertare la presenza di nuovi soggetti beneficiari del fondo tra gli operatori che hanno subito pregiudizi durante l'estate 2020, limitandosi a distribuire le risorse secondo una istruttoria non più aggiornata e rispondente alle reali esigenze del settore.

II. Per ragioni analoghe a quelle di cui al motivo I, si ritiene sussistente una violazione del D.M. n. 480 del 26.10.2020. Infatti il D.M., nel destinare nuove risorse al fondo, ha esplicitato come tali disponibilità debbano essere destinate a compensare economicamente le imprese per il protrarsi dell'emergenza da Covid-19 durante il periodo estivo. Tuttavia con i provvedimenti impugnati il MIBACT non ha tenuto in alcuna considerazione la possibilità che, dopo una prima selezione di soggetti beneficiari avvenuta nel maggio 2020, la situazione potesse essere mutata, richiedendo una nuova attività istruttoria per rilevare la possibile presenza di nuovi operatori economici in difficoltà a seguito del perdurare delle restrizioni durante l'estate 2020. Tale omissione costituisce una violazione delle finalità e del disposto del D.M. n. 480 del 26.10.2020, poiché con i provvedimenti impugnati il MIBACT ha distribuito le nuove risorse ai medesimi beneficiari individuati nel maggio 2020, senza considerare l'evoluzione della situazione durante l'estate 2020.

III. I provvedimenti impugnati sono ritenuti illegittimi anche perché adottati a seguito di un'istruttoria insufficiente, che non ha adeguatamente considerato gli interessi degli operatori del settore e ha comportato l'adozione di atti dal contenuto irragionevole e ingiusto. Infatti il MIBACT con i provvedimenti impugnati ha deciso di elargire i contributi anche ai soggetti che al momento della richiesta non erano in regola con gli obblighi contributivi. Contrariamente alle regole inizialmente fissate dal bando, il MIBACT ha successivamente

concesso la possibilità a soggetti inizialmente esclusi di sanare la propria posizione nei confronti dell'INPS per contributi non versati, permettendo loro in seguito di accedere al beneficio del contributo. Tale pratica risulta essere discriminatoria e ingiusta verso coloro che, consapevoli della propria irregolarità contributiva verso l'INPS, non avevano risposto al bando, in quanto quest'ultimo prevedeva l'esclusione dei soggetti non in regola con i versamenti contributivi. Aver modificato le previsioni del bando senza aver dato la possibilità a chi non vi aveva aderito di poter partecipare alle nuove condizioni costituisce un trattamento ingiusto e discriminatorio.

Da ultimo i provvedimenti impugnati risultano illegittimi poiché trattano in maniera irragionevolmente difforme gli esercenti dello spettacolo viaggiante rispetto all'analogo settore del cinema. Infatti per agli operatori del cinema è stato inizialmente attribuito un contributo in modo analogo agli esercenti dello spettacolo viaggiante. In seguito, tuttavia, quanto ad ottobre 2020 i fondi sono stati rifinanziati, per il settore del cinema il MIBACT ha riaperto i termini per la selezione, dando la possibilità di beneficiare dei fondi anche agli operatori che inizialmente non avevano fatto richiesta; mentre non è stato fatto altrettanto per il settore dello spettacolo viaggiante, dove a seguito del rifinanziamento di ottobre il MIBACT non ha concesso ad altri operatori di partecipare alla distribuzione dei benefici.

IV. È stata chiesta la condanna del MIBACT al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti per il pregiudizio che questi subirebbero qualora il giudizio fosse definito successivamente all'esaurimento delle risorse del fondo. In una simile evenienza, i ricorrenti non potrebbero più materialmente percepire il contributo cui hanno diritto ad accedere.

V. È stata chiesta la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

E) Estremi dei provvedimenti impugnati: decreto della Direzione Generale

Spettacolo del MIBACT n. 2232 del 07 dicembre 2020, pubblicato nel sito

istituzionale <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>, nella misura in cui ha

disposto la ripartizione degli ulteriori stanziamenti di cui al D.M. n. 480/2020 in

favore dei soli soggetti già assegnatari del precedente contributo erogato con il

decreto MIBACT n. 1602 del 30.07.2020 e successive integrazioni;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

H) Nome dei controinteressati: si veda l'allegato elenco

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n.

2555/2021 del Tar Lazio, Sezione Seconda Quater, pubblicata il 3.03.2021 al

fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati,

in quanto l'accoglimento del ricorso potrebbe comportare l'obbligo, per i

soggetti beneficiari controinteressati, di restituire il contributo già percepito.

Pertanto l'intimato **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del**

Turismo, Direzione Generale Spettacolo (MIBACT), dovrà far pervenire

l'attestato di avvenuta pubblicazione del presente atto, unitamente ai relativi

allegati, al seguente indirizzo pec: pernazza.federico@legalmail.it.

Si allegano:

1) Ricorso

2) Ordinanza del Tar Lazio n. 2555/2021

3) Elenco dei soggetti beneficiari del contributo

Roma, 8 marzo 2021

Avv. Prof. Federico Pernazza